

REGOLAMENTO (CE) N. 1054/94 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 1994****concernente le modalità relative al monitoraggio dei programmi approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

Il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun esercizio gli Stati membri comunicano, conformemente alla tabella dell'allegato I ed operando eventualmente una distinzione tra le regioni dell'obiettivo 1 e le altre regioni, informazioni sull'applicazione del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2080/92.

considerando che, conformemente alla decisione 88/377/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa alla disciplina di bilancio⁽²⁾, in particolare al suo articolo 6, la Commissione è tenuta a istituire un sistema efficace di allarme per garantire il rispetto degli orientamenti in materia di politica agricola;

Tali informazioni debbono pervenire alla Commissione nei 60 giorni successivi alle date citate.

Articolo 2

considerando che occorre istituire un sistema efficace di monitoraggio per quanto concerne l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92, in modo che sia possibile reagire nel quadro del sistema d'allarme della disciplina di bilancio e valutare l'evoluzione delle spese che dovranno essere imputate ai bilanci futuri in considerazione del carattere pluriennale di alcuni impegni assunti nell'ambito dei programmi approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 e tali da determinare per vari anni oneri a carico del bilancio comunitario;

Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione, a scadenze trimestrali e conformemente alla tabella dell'allegato II, previsioni di spesa relative all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92.

Tali previsioni devono pervenire alla Commissione, rispettivamente, il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

considerando che a tal fine il sistema di monitoraggio dovrà basarsi sui singoli impegni assunti nell'ambito dei programmi approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 e su previsioni a breve termine regolarmente aggiornate;

In via eccezionale, la prima comunicazione degli Stati membri sulle previsioni delle spese, come previsto dalla tabella dell'allegato II, deve pervenire alla Commissione 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente forestale,

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 29.

ALLEGATO I

INFORMAZIONI DA COMUNICARE SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2080/92

Stato membro :

Regioni dell'obiettivo 1/non comprese in tale obiettivo (depennare a seconda dei casi)

Situazione al

Misure	Situazione cumulativa precedente	Rinunce	Nuovi impegni	Situazione cumulativa riveduta
I. IMBOSCHIMENTO PRIVATO				
A. Numero di domande di adesione al regime (in attesa di autorizzazione)				
B. Autorizzazioni di imboschimento concesse				
— numero di autorizzazioni				
— ettari interessati				
C. Pratiche approvate in via definitiva (dopo la realizzazione dei lavori)				
<i>Aiuti per l'imboschimento privato</i>				
a) Numero di beneficiari per i quali è stato riconosciuto il diritto al pagamento				
b) Ettari interessati				
c) Costo totale ammissibile al cofinanziamento comunitario				
— per un primo pagamento				
— per eventuali pagamenti successivi				
<i>Premio per la manutenzione delle superfici sottoposte ad imboschimento</i>				
a) Numero di beneficiari per i quali è stato riconosciuto il diritto al pagamento				
b) Ettari interessati				
c) Costo totale ammissibile al cofinanziamento comunitario				
— per un primo pagamento				
— per eventuali pagamenti successivi				
<i>Premio volto a compensare le perdite di reddito</i>				
a) Numero di beneficiari per i quali è stato riconosciuto il diritto al pagamento				
b) Ettari per i quali è ammesso il beneficio del premio :				
— di aziende agricole				
— di altri beneficiari				
c) Costo totale ammissibile al cofinanziamento comunitario				
— per un primo pagamento				
— per eventuali pagamenti successivi				

Misure	Situazione cumulativa precedente	Rinunce	Nuovi impegni	Situazione cumulativa riveduta	
II. AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE SUPERFICI BOSCHIVE					
A. Numero di domande di adesione al regime (in attesa di autorizzazione)					
B. Numero di autorizzazioni all'esecuzione dei lavori concesse					
C. Pratiche approvate in via definitiva (dopo la realizzazione dei lavori)					
a) Numero di beneficiari per i quali è stato riconosciuto il diritto al pagamento					
b) Costo totale ammissibile al cofinanziamento comunitario					
<i>Costo di bilancio relativo alle pratiche approvate</i>	Fino al 15. 10. 19... (esercizio t) (1)	Esercizio (t + 1)	Esercizio (t + 2)	Esercizio (t + 3)	Esercizio (t + 4)
Totale corrispondente alla situazione cumulativa riveduta (stima), di cui:					
FEAOG, sezione garanzia					
III. IMBOSCHIMENTO PUBBLICO	Fino al 15. 10. 19... (Esercizio t) (1)	Esercizio (t + 1)	Esercizio (t + 2)	Esercizio (t + 3)	Esercizio (t + 4)
<i>Coste di bilancio conseguente all'imboschimento pubblico</i>					
Totale :					
di cui FEAOG, sezione garanzia					

(1) Per la dichiarazione del 30 aprile l'esercizio (t) è riferito all'esercizio in corso. Per la dichiarazione del 31 ottobre (t) è riferito all'esercizio appena concluso.

ALLEGATO II

PREVISIONI DI SPESA DA COMUNICARE NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2080/92

Stato membro :

Comunicazione del (1)

	Esercizi di bilancio	
	Fino al 15. 10. 199... (Esercizio t)	Esercizio (t + 1)
A. Previsioni delle spese totali ammesse al cofinanziamento comunitario (in moneta nazionale) di cui — nelle regioni dell'obiettivo 1		
B. Spese a carico del FEAOG, sezione garanzia		

(1) Indicare la data.

NB :

- Le previsioni non devono esser limitate alle sole pratiche approvate in via definitiva, ma devono prendere in considerazione anche gli altri pagamenti prospettati.
- Per «esercizio (t)», si intende l'esercizio in corso.